CAMERA DEI DEPUTATI N. 3067

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(COSTA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MANCINO)

E CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(CONSO)

—

Modifiche alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e 25 agosto 1988, n. 381, recanti disciplina della pesca marittima

Presentato il 13 agosto 1993

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presente disegno di legge si provvede ad apportare alcune modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, rese necessarie dall'esperienza maturata nell'applicazione della legge in questione, nonché dall'esigenza di un inasprimento delle sanzioni al fine di contenere gli attuali abusi in materia di pesca che si traducono in un danno per le risorse ittiche e, di conseguenza, per gli stessi operatori del settore.

Tali modifiche riguardano in particolare gli articoli 21, 22, 25 e 27 della citata legge n. 963 del 1965.

L'articolo 1 del presente disegno di legge modifica il secondo comma dell'articolo 21 della citata legge n. 963 del 1965, per sostituire il riferimento all'articolo 221 del vecchio codice di procedura penale con l'articolo 57 del nuovo codice di procedura penale.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 22 della citata legge n. 963 del 1965; esso

tiene conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con il parere 239/92 in ordine all'inopportunità della proliferazione di polizie private qualora gli appartenenti agli enti esponenziali di interessi diffusi o addirittura le associazioni di volontariato acquisissero la qualifica di agenti di polizia giudiziaria. Viene infatti soppressa la locuzione « chiunque vi abbia interesse » usata nel primo comma dell'articolo 22 e si stabilisce, altresì, che le regioni e le province possano nominare agenti giurati che esplicano la loro attività limitatamente alla terraferma, atteso che in mare operano attualmente ben quattro forze di polizia marittima: capitanerie di porto, Guardia di finanza, Arma dei carabinieri, Polizia di Stato. Tale limitazione operativa nasce dall'esigenza di evitare la frammentazione in mille rivoli di un'attività delicata quale quella della polizia marittima in materia di pesca e di impedire che le finanze locali vengano ad essere gravate da spese per l'acquisto di costosi mezzi nautici di cui attualmente dispongono le forze di polizia. Tale limitazione non è operante per le regioni a statuto speciale, atteso che le stesse hanno competenza esclusiva in materia di pesca marittima nei limiti del mare territoriale prospiciente le stesse regioni.

L'articolo 3 sostituisce l'alinea e il comma 1 dell'articolo 25 della citata legge n. 963 del 1965, sopprimendo le parole « applicazione delle seguenti pene accessorie », tenuto conto dell'attuale regola del beneficio della sospensione condizionale della pena anche alle pene accessorie di cui all'articolo 166 del codice penale.

L'articolo 4 modifica l'articolo 27 della legge n. 963 del 1965, aggiungendo alle sanzioni amministrative accessorie già previste quella della « sospensione del permesso di pesca ».

A seguito della depenalizzazione di alcuni reati in materia di pesca, avvenuta con legge 25 agosto 1988, n. 381, si è potuto rilevare che la semplice pena pecuniaria, ancorché quantificabile fino a 6 milioni di lire, non è risultata un deterrente sufficiente a frenare gli abusi nell'esercizio della pesca con mezzi e attrezzi non consentiti, con conseguenti danni alle risorse ittiche e significativo depauperamento degli *stock*. Si ritiene invece che la sospensione del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a 6 mesi in caso di violazione ripetuta, quale sanzione accessoria, possa costituire una concreta remora all'uso di attrezzi e di mezzi sempre più avanzati tecnologicamente, usati in difformità alle norme vigenti.

Infine sempre negli articoli 3 e 4, rispettivamente alle lettere *d)* e *c-bis)* si è provveduto a sostituire la dizione « permesso di pesca » con « licenza di pesca » in linea con quanto stabilito all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

« Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale ».

ART. 2.

1. L'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

« ART. 22 – *(Nomina di agenti giurati di vigilanza).* — 1. Le amministrazioni regionali e provinciali possono nominare agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca, con oneri di spesa a carico del proprio bilancio.

2. Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo superamento di un corso svolto secondo i programmi stabiliti dal Ministero della marina mercantile e previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo.

3. Gli agenti di cui al comma 1 svolgono la loro attività di vigilanza nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente dal quale dipendono, limitatamente alla terraferma. Tale limite non si applica alle regioni a statuto speciale ».

ART. 3.

1. L'alinea ed il comma 1 dell'articolo 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 agosto 1988, n. 381, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 25 – *(Condanna per contravvenzioni).* — 1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 15, come sostituito dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1988, n. 381;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;

c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

d) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione della licenza inibisce l'uso per la pesca della nave e del galleggiante e dei relativi arredi o attrezzi con i quali è stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica in egual misura ad entrambi ».

ART. 4.

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1988, n. 381, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c*-bis) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non

superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di violazione ripetuta. La sospensione della licenza inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali è stata commessa la violazione. Qualora la successiva violazione ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commessa la precedente violazione, la sospensione si applica in egual misura ad entrambi ».